



**GESTIONE IN CONCESSIONE DI DURATA PLURIENNALE
DEL SERVIZIO EDICOLA E MERCERIA ALL'INTERNO DEI
LOCALI DELL'OSPEDALE SANTA MARIA NUOVA
DELL'AUSL DI REGGIO EMILIA**

CAPITOLATO SPECIALE E SPECIFICHE TECNICHE

INDICE

SEZ A CAPITOLATO SPECIALE - PARTE GENERALE

ART. 1 OGGETTO DEL CAPITOLATO	5
ART.2 DURATA DEL CONTRATTO – RINNOVO . PROROGA	5
ART. 3 REFERENTE DEL GESTORE - DOMICILIO	5
ART. 4 – OBBLIGHI DEL GESTORE	6
ART. 5 - GESTIONE DELLA SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO	7
ART. 6 TEMPISTICA PER L’EFFETTUAZIONE DEI LAVORI - PUNTO VENDITA PROVVISORIO - AVVIO E CESSAZIONE DEL SERVIZIO - ARREDI	8
ART. 7 AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE E SANITARIE	9
ART. 8 CARATTERISTICHE DI QUALITA’ DEL SERVIZIO - BENI IN VENDITA	10
ART. 9 PREZZI – MODALITÀ DI PAGAMENTO	12
ART. 10 ORARIO DI APERTURA	12
ART. 11 ONERI A CARICO DEL GESTORE	12
ART. 12 DOVERI DEL GESTORE E DEL PERSONALE DIPENDENTE	13
ART. 13 INTERRUZIONI NELL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO	16
ART. 14 PAGAMENTO DEL CANONE	17
ART. 15 SUBAPPALTO	18
ART. 16 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI	18
ART. 17 RESPONSABILITA’ DEL GESTORE - COPERTURA ASSICURATIVA	18
ART. 18 GARANZIA DEFINITIVA	20
ART. 19 - CONTROLLI DI CONFORMITÀ DEL SERVIZIO FORNITO	20
ART. 20 PENALITA’ E SANZIONI PER EVENTUALI INADEMPIMENTI.....	21
ART. 21 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO	22
ART. 22 TRATTAMENTO DATI PERSONALI	23
ART. 23 FORO COMPETENTE	24
ART 24 SPESE CONTRATTUALI	24
ART 25 NORME DI RINVIO	24
SEZ B – SPECIFICHE DEL SERVIZIO	25
1 - SPAZI OGGETTO DELLA CONCESSIONE	25
2 - BACINO DI UTENZA	25
3 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI E ATTREZZATURE	25
4 - PULIZIA	26
5 - RIFIUTI E MATERIALI DI RISULTA.....	26
6 - UTENZE	26
7 - ALTRE SPECIFICHE INERENTI LA FORMULAZIONE DELL’OFFERTA	27
ALLEGATI GRAFICI DI GARA – LOTTO 4.....	33

SEZ B SPECIFICHE DEL SERVIZIO

<u>1 - SPAZI OGGETTO DELLA CONCESSIONE</u>	<u>25</u>
<u>2 - BACINO DI UTENZA</u>	<u>25</u>
<u>3 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI E ATTREZZATURE.....</u>	<u>25</u>
<u>4 - PULIZIA</u>	<u>25</u>
<u>5 - RIFIUTI E MATERIALI DI RISULTA</u>	<u>26</u>
<u>6 - UTENZE.....</u>	<u>26</u>
<u>7 - ALTRE SPECIFICHE INERENTI LA FORMULAZIONE DELL'OFFERTA</u>	

SEZ C SPECIFICHE TECNICHE DEI LAVORI

<u>1 - PROGETTO ED ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI</u>
<u>2 - PRESCRIZIONI TECNICHE</u>

ALLEGATI GRAFICI DI GARA – LOTTO 4

SEZ A - PARTE GENERALE

DEFINIZIONI

I termini che seguono usati nel presente capitolato indicheranno rispettivamente:

AZIENDA	Azienda Concedente : Azienda U.S.L. di Reggio Emilia
CONCESSIONE	Affidamento della concessione dell' Edicola e Merceria oggetto del presente Capitolato
GESTORE	Concessionario – Operatore Economico affidatario della concessione dell'Edicola e Merceria oggetto del presente Capitolato
REFERENTE	
RESPONSABILE OPERATIVO/	Persona che rappresenta il Gestore
DIRETTORE ESECUZIONE	Direttore Logistico Alberghiero o persona da lui incaricata.
SPSI	Servizio Programmazione e Sviluppo Investimenti della Azienda U.S.L. di Reggio Emilia

ART. 1 OGGETTO DEL CAPITOLATO

Il presente Capitolato ha per oggetto la *“Gestione in concessione di durata pluriennale del Servizio di Edicola e Merceria ubicato nel corpo B della struttura ospedaliera di Reggio Emilia dell’AUSL di Reggio Emilia”*.

L’affidamento attiene ad una concessione in cui la controprestazione a favore del Concessionario consiste nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio. In particolare, il Concessionario dovrà provvedere:

- Alla gestione del servizio di edicola e merceria e distribuzione giornaliera di quotidiani e riviste nei reparti di degenza;
- Alla gestione del servizio di rivendita di generi di prima necessità.

Il servizio di cui all’oggetto dovrà essere effettuato da parte del gestore con l’osservanza delle condizioni stabilite nel presente capitolato.

In considerazione della peculiarità del servizio il gestore riconosce e dà atto, senza riserva alcuna, che non ricorrono gli estremi per il riconoscimento del cosiddetto avviamento commerciale, impegnandosi a non avanzare alcuna pretesa al riguardo.

L’avvio del servizio sarà preceduto dalla esecuzione (mediante imprese a ciò qualificate ai sensi delle vigenti normative) delle opere edili ed impiantistiche finalizzate all’adeguamento e predisposizione del locale/spazio individuato per lo svolgimento dei servizi, ed al relativo allestimento compresi allacciamenti, arredi, attrezzature. A tal fine il concessionario dovrà predisporre, per il locale, il *progetto esecutivo* di arredo e allestimento, conforme all’offerta di gara, comprensivo di tutte le migliorie, addizioni nonché dei lavori e adeguamenti normativi necessari, incluse tutte le lavorazioni (imbiancatura, opere murarie, finiture, serramenti, pulizia, adeguamenti impianti elettrici e idrici compresi i collaudi, ...), con acquisizione delle prescritte autorizzazioni di tutti gli enti preposti e della approvazione del Servizio Programmazione e Sviluppo Investimenti (nel seguito SPSI) aziendale. Tutti gli oneri di progettazione, esecuzione ed allestimento, nello specifico contesto, sono posti a totale carico del concessionario.

Le opere realizzate a seguito della presente concessione resteranno, a fine contratto, di proprietà dell’Azienda mentre le attrezzature e gli arredi rimarranno di proprietà del Gestore e dovranno essere rimossi. L’Azienda si riserva fin d’ora di richiedere all’atto della riconsegna i ripristini necessari a rendere i locali nelle stesse condizioni in cui erano all’atto della consegna.

ART.2 DURATA DEL CONTRATTO – RINNOVO . PROROGA

Ad esito della procedura di affidamento l’Azienda procederà alla stipula del contratto.

Il contratto avrà durata di otto anni , con decorrenza dalla data di stipula del contratto, salvo il caso di risoluzione anticipata e/o recesso, secondo quanto previsto dalle clausole contrattuali, dal bando e dalle norme vigenti. Alla scadenza del termine contrattuale è facoltà dell’Azienda disporre il rinnovo, anche di anno in anno, per una durata massima di quattro anni.

In ogni caso il gestore al termine della scadenza contrattuale sarà tenuto, qualora richiesto da questa Azienda, a prorogare il contratto per un periodo non superiore a dodici mesi, anche al fine di garantire l’espletamento di una nuova procedura di gara per l’affidamento della concessione.

ART. 3 REFERENTE DEL GESTORE - DOMICILIO

Prima della stipula del contratto il Gestore deve individuare e garantire, per l'intero periodo contrattuale, l'apporto di un **Referente/ Responsabile Operativo** fornito dei requisiti di idoneità tecnici e morali per l'esercizio delle attività necessarie a norma del presente capitolato, cui conferisce mandato con rappresentanza e che assumerà il ruolo di interfaccia con l'Azienda.

Il Responsabile Operativo è referente dell'appalto, deve mantenere un contatto continuo con il Servizio Logistico Alberghiero dell'Azienda, deve essere disponibile in loco (con il sostituto in caso di sua assenza) e/o rintracciabile tutti i giorni nelle ore di apertura del servizio presso un numero di telefono mobile, munito di ampia delega a trattare in merito a qualsiasi problema che dovesse insorgere in tema di esecuzione degli adempimenti previsti dal contratto.

Tutte le intimazioni, assegnazioni di termini, contestazioni di inadempienza ed ogni altra comunicazione dipendente dal contratto fatte a mezzo PEC/fax o e-mail al Responsabile Operativo si intendono fatte direttamente al gestore.

In particolare il Responsabile Operativo controlla giornalmente che i servizi vengano svolti secondo le modalità previste dal presente capitolato, fa osservare al personale impiegato le funzioni e i compiti stabiliti per il regolare funzionamento del servizio ed è presente ai controlli di conformità del servizio. In considerazione del ruolo di coordinamento e verifica delle attività e dei locali, la figura del Responsabile Operativo dovrà esulare dal conteggio del personale di servizio necessario per il corretto funzionamento del servizio erogato. La sua presenza in struttura dovrà essere garantita, nel rispetto dell'orario lavorativo previsto dal CCNL applicato dal gestore, sia nelle ore del mattino che in quelle del pomeriggio.

In casi di urgenza o laddove sia richiesto il suo intervento per sanare eventuali problematiche che si dovessero verificare durante l'esecuzione del servizio potrà assumere un ruolo attivo nell'erogazione del servizio. Il Responsabile Operativo non potrà comunque andare a sanare eventuali carenze di personale per le quali la ditta dovrà provvedere alla sostituzione.

ART. 4 – OBBLIGHI DEL GESTORE

- A) Il concessionario è custode dei locali assegnati (indicati al punto 1 della Sezione B del presente Capitolato e in Allegati Grafici) e si obbliga a condurre l'esercizio con serietà, diligenza e decoro, con riguardo alle prescrizioni che l'Azienda intenderà impartirgli durante l'espletamento del servizio.
- B) I locali e le aree assegnate sono indicati in allegato, e il concessionario li accetta nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano dal punto di vista della sistemazione ambientale, così come lasciati dal precedente concessionario dopo la rimozione di arredi e attrezzature; lo stato dell'area e dei locali risulterà da verbale di sopralluogo che sarà redatto in contraddittorio con il concessionario all'atto della consegna dei locali.
- Il concessionario non potrà cedere o subaffittare in tutto o in parte i locali oggetto del presente affidamento, come non potrà servirsi degli stessi per adibirli ad uso diverso da quello indicato in contratto. Non potrà inoltre utilizzare in alcun modo gli spazi non assegnati con il presente appalto.
- C) Il Concessionario assume a suo carico tutti gli oneri per:
01. progettare e realizzare l'arredo e l'eventuale ristrutturazione (strutturale, edile ed impiantistica) dei locali, compresi tutti gli oneri per eventuali modifiche per allacciamenti impiantistici; ottenere l'autorizzazione di Enti quali: Comune, VVF, Dipartimento di Igiene Pubblica, etc. compresi i requisiti necessari e l'agibilità dei locali; la progettazione e realizzazione di elementi strutturali non portanti antisismici, quali controsoffitti antisismici, staffaggi antisismici, pareti, impianti, corpi illuminanti, etc.; per le Specifiche Tecniche dei Lavori si rinvia interamente alla Sezione C del presente Capitolato;
 02. presentare progetto con relazione di calcolo a firma di tecnico abilitato per quanto concerne gli elementi non portanti (pareti, controsoffitti, apparecchiature ed arredi nuovi od esistenti, che potrebbero subire un distacco, se appese, e/o un ribaltamento) secondo quanto

prescritto dalle norme di cui al D.M. 17.01.2018 cosiddette *NTC2018* e relativa Circolare Applicativa 2019;

03. ristrutturare e/o adeguare i locali nel rispetto del progetto presentato ed approvato dall'Azienda;
 04. arredare e attrezzare convenientemente i locali in conformità al progetto approvato dallo SPSI sopra indicato;
 05. la messa a norma e collaudo, a seguito di modifiche, degli impianti elettrici e idraulici e presentazione della Dichiarazione di Conformità di cui al DM 37/2008 e s.m.i. oppure rilascio di Dichiarazione di Rispondenza, in riferimento agli impianti esistenti e non modificati, a firma di tecnico specializzato iscritto all'albo/Ordine;
 06. consegnare allo SPSI dell'Azienda copia delle dichiarazioni di conformità secondo il D.M. 37/2008 di tutti gli impianti di nuova realizzazione;
 07. consegnare allo SPSI dell'Azienda le certificazioni di collaudo dei lavori eseguiti, ivi comprese quelle antincendio a firma di tecnico abilitato ed iscritto negli elenchi del Ministero dell'interno ex art. 16 D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139, su appositi modelli PIN ministeriali, nonché in particolare eventuali relazioni di calcolo e asseverazioni per gli elementi strutturali non portanti di cui sopra;
 08. richiedere la voltura del contratto di fornitura di energia elettrica che alimenta il quadro elettrico generale dell'edicola/merceria;
 09. la pulizia giornaliera dei locali assegnati ed il mantenimento degli stessi in condizioni di igiene e decoro in base a quanto previsto dalle normative vigenti e dai successivi articoli del presente Capitolato, in particolare art. 13 e Sezione B punto 4;
 10. lo smaltimento dei rifiuti prodotti in base a quanto previsto dalle normative vigenti e dai successivi articoli del presente capitolato, anche tramite posizionamento di contenitori differenziati;
 11. la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali assegnati, la loro custodia ed il mantenimento in condizioni di ordine e decoro in base a quanto previsto dalle normative vigenti e dai successivi articoli del presente Capitolato, in particolare art. 13 e Sezione B punto 3;
 12. il pagamento della TARI.
- D) Per tutti gli interventi si solleva l'Azienda da ogni responsabilità diretta e indiretta.
- E) Il Concessionario dovrà procedere alla consegna delle pratiche edilizie e autorizzative sia degli interventi che dell'Inizio Attività presso gli Enti preposti (Comune, VVF, Dipartimento di Igiene Pubblica, RSPP, etc.), compresa l'agibilità, nel rispetto della normativa vigente, senza nessun onere per l'Azienda e pertanto a proprio completo carico (comprendendo anche elaborati, copie, bolli, diritti di segreteria, ecc.).
- F) Il Concessionario dovrà chiedere preventiva autorizzazione per eventuali modifiche agli impianti, di cui è consentita la esecuzione unicamente previa approvazione dello SPSI sopra indicato.
- G) Al cessare del contratto, il gestore uscente dovrà rendere liberi i locali asportando l'arredamento, le attrezzature, le scorte e quant'altro di sua proprietà, indennizzando eventualmente l'AZIENDA dei deterioramenti e perdite a lui stesso imputabili. All'atto della riconsegna verrà redatto apposito verbale. Altresì, ogni ulteriore aggiunta in corso di contratto che non possa essere rimossa in qualunque momento senza danneggiare i locali ed ogni altra innovazione, non potrà essere compiuta dal Concessionario senza il preventivo consenso scritto dell'Azienda.

ART. 5 - GESTIONE DELLA SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto principale della Concessione, descritte dal presente Capitolato, il gestore è tenuto al rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione, sicurezza e igiene del lavoro in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI), elaborato dal SPP aziendale e accettato dal concessionario e dal gestore, definisce il contesto di sicurezza in cui si svolge l'attività dell'affidatario

ed i rischi interferenziali valutati. Il DUVRI è allegato al contratto di concessione. Sulla base del DUVRI, contestualmente all'avvio del servizio, verrà svolta una riunione di coordinamento iniziale finalizzata a definire e condividere le azioni generali e specifiche da attivare da parte del concessionario in relazione ai suddetti rischi. Eventuali riunioni successive potranno essere svolte su iniziativa delle parti quando si ravvisi un aggiornamento dalla valutazione del rischio.

Conclusa la fase di allestimento dei locali il Concessionario si impegna a redigere:

- il piano dei controlli e delle manutenzioni, che si impegna a svolgere (per: obbligo di legge, previsioni del costruttore e regole di buona tecnica) sulle parti da esso eseguite o di sua proprietà, o ad esso date in uso dall'Azienda, comprese le componenti e sistemi aventi specifico riguardo agli aspetti di sicurezza e precipuamente alla sicurezza antincendio;
- la valutazione dei rischi per l'attività introdotta.

A tal fine sono a disposizione del concessionario e del gestore, se diverso, le procedure e le regole aziendali che possono essere interessate dall'attività.

In particolare con la collaborazione del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Azienda, dovranno essere previste le procedure di emergenza incendio, pronto soccorso ed evacuazione.

Resta fermo l'obbligo da parte del concessionario a provvedere alla formazione del personale a sua cura e spese. In particolare l'Azienda potrà provvedere alla formazione del personale anche a propria cura, addebitandone le spese al Concessionario.

Controllo e manutenzione di porte EI, idranti, impianti di rivelazione e allarme incendio, e di altri mezzi antincendio secondo quanto indicato nel presente Capitolato, rimangono a carico dell'Azienda mentre sono a carico del Concessionario la vigilanza e la diligenza nella custodia oltre che la manutenzione degli estintori.

In caso di emergenza interna (incendio o altro), di allarme attivato, che coinvolga i locali in oggetto, i manutentori incaricati dell'Azienda avranno facoltà di accedere per verifica o intervento, anche negli orari in cui il personale del Concessionario non presidia i locali stessi. Per garantire l'accesso una copia della chiave dovrà essere depositata anche presso i locali della Centrale Gestione Emergenze di presidio o aziendale.

ART. 6 TEMPISTICA PER L'EFFETTUAZIONE DEI LAVORI - PUNTO VENDITA PROVVISORIO - AVVIO E CESSAZIONE DEL SERVIZIO - ARREDI

6.1 Tempistica per la progettazione ed esecuzione dei lavori

Il progetto esecutivo dovrà essere presentato, previa condivisione della proposta progettuale, allo SPSI dell'Azienda **entro 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione**. Nei successivi **10 giorni**, previo ottenimento dei pareri favorevoli o delle presentazioni delle SCIA o depositi agli Enti competenti (Comune, VVF, Dipartimento di Igiene Pubblica, RSPP aziendale, etc.), il progetto esecutivo verrà approvato o meno dallo SPSI, al fine di dare corso ai lavori.

L'aggiudicatario si impegna a integrare il progetto secondo le richieste dello SPSI dell'Azienda.

L'aggiudicatario dovrà provvedere alla esecuzione dei lavori e all'allestimento dei locali **entro 45 giorni** dalla data di detta approvazione del progetto esecutivo **con punto di vendita provvisorio funzionante**.

L'aggiudicatario si impegna ad eseguire i lavori rispettando il progetto e a completare l'iter della pratica edilizia con la fine lavori, l'aggiornamento catastale, la redazione del certificato di conformità edilizia e di agibilità, così che al medesimo termine si possa dar corso all'avvio del servizio con la stesura del relativo verbale.

Le durate di cui sopra si intendono sempre in giorni naturali e consecutivi.

6.2 Punto di vendita provvisorio

Al fine di ridurre i disagi per gli utenti del presidio ospedaliero, l'aggiudicatario dovrà approntare un punto di vendita provvisorio (la cui collocazione sarà comunicata in sede di sopralluogo) e

funzionante per tutto il periodo necessario all'esecuzione dei lavori ed all'allestimento dei locali della nuova edicola - merceria. A tal fine, in sede di offerta, dovrà presentare un progetto funzionale ed organizzativo che dovrà essere giudicato idoneo dalla Commissione Tecnica e concorrerà alla formazione del punteggio tecnico della gara.

Si precisa che alla fine del periodo di operatività del punto di vendita provvisorio, l'aggiudicatario dovrà corrispondere all'Azienda il corrispettivo calcolato applicando al fatturato prodotto nel periodo transitorio, la percentuale che si ricava dal canone concessorio offerto in sede di gara rapportato al fatturato previsto per gli otto anni di contratto, indicato al paragrafo 4 del disciplinare di gara..

Al corrispettivo di cui sopra verrà sottratta una percentuale pari al 10% in considerazione della ridotta varietà di prodotti che verranno messi in vendita presso il punto di vendita provvisorio.

Si fa presente che, qualora al termine ultimo previsto per l'avvio del servizio effettivo fosse ancor presente il punto vendita temporaneo a causa del mancato rispetto dei tempi previsti, l'Azienda provvederà ad addebitare l'importo del canone concessorio offerto senza alcuna riduzione.

6.3 Avvio e cessazione del servizio

Allo scadere del termine per l'allestimento il Direttore dell'Esecuzione in contraddittorio con il gestore dovrà redigere specifico **verbale di avvio del servizio**, ai sensi dell'art.19 del D.M. 49/2018. Resta inteso che alla data di avvio del servizio il gestore dovrà aver acquisito con oneri a suo carico tutte le licenze/autorizzazioni/registrazioni o effettuato le notifiche e segnalazioni previste dalla normativa vigente ed esibirle all'Azienda che ne faccia richiesta.

Alla cessazione del contratto, per qualsiasi causa il concessionario uscente **dovrà rendere liberi i locali**, asportando le attrezzature, arredi, scorte e quanto altro di sua proprietà, impiegando per il disimpegno personale adeguato alla mole di lavoro. Il gestore si obbliga a rimuoverli a sua cura e spese entro max 15 giorni dalla comunicazione effettuata dall'Azienda, con modalità da concordare e comunque prevedendo un fermo dell'attività di massimo 6 gg prima del subentro del nuovo gestore e senza pregiudicare la regolare attività di questa Azienda.. Eventuali attrezzature /macchinari/arredamento in uso al gestore e di proprietà dell'Azienda dovranno essere riconsegnati in efficienza, con modalità da concordare e comunque in maniera tale da non pregiudicare la regolare attività di questa Azienda. Il Concessionario si impegna infine, a eventuale richiesta dell'Azienda, a delimitare le aree lasciate sgombrare con apposita cesata in cartongesso finito e tinteggiato, che rimarrà di proprietà dell'Azienda.

Il gestore provvederà, mediante apposito verbale (previo positivo collaudo tecnico funzionale da parte del Concedente) alla riconsegna dei locali all'Azienda. Eventuali danni riscontrati ai locali ed accessori in sede di riconsegna e non derivanti dal normale uso saranno posti a carico del Gestore.

6.4 Arredi e attrezzature

Il Gestore si obbliga a dotarsi di arredamenti ed attrezzature conformi alle vigenti norme in materia di pubblici esercizi, sicurezza, igiene e sanità, sicurezza antincendio, nonché di tutti i dispositivi atti a prevenire infortuni, incendi, danni, ecc..

Il Gestore si impegna a vincolare tutti gli arredi, le attrezzature e quant'altro attinente alla gestione dell'esercizio all'uso cui sono destinati.

L'Azienda non può essere ritenuta in alcun modo depositaria di tutto quanto detenuto nei locali dell'esercizio, rimanendone la custodia e la detenzione a totale carico, rischio e pericolo del Gestore. Eventuali lavori che si rendessero necessari per adeguare i locali a norme di legge esistenti o sopravvenute dovranno essere tempestivamente eseguiti a cure e spese del gestore, previa autorizzazione dell'Azienda.

ART. 7 AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE E SANITARIE

Il concessionario dovrà essere in possesso, per tutta la durata della concessione, dei permessi, autorizzazioni e licenze richiesti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività oggetto della presente concessione. E' fatto obbligo di essere iscritto al **R.E.C.**

Tale documentazione dovrà permanere sempre presso i locali di lavoro ed essere disponibile per ogni eventuale controllo da parte di organi ufficiali di vigilanza igienico sanitaria o di tecnici incaricati dall'Azienda per la verifica della conformità del servizio.

L'aggiudicatario, al fine di poter iniziare l'attività, dovrà essere in regola con la normativa di settore e presentare, a proprio onere, presso lo Sportello Unico delle Attività Produttive competente (SUAP) apposita SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) o notifica.

La concessione sarà risolta di diritto con affidamento in danno della medesima a terzi qualora l'autorizzazione all'esercizio, per qualsiasi ragione, anche a carattere temporaneo, dovesse essere annullata o revocata dall'Autorità competente.

In caso di contravvenzioni o sanzioni che dovessero essere poste a carico dell'Azienda, per inadempienze o comunque per responsabilità del gestore, questi dovrà provvedere all'immediato e totale rimborso a favore dell'Azienda. In caso contrario, l'Azienda si rivarrà sulla garanzia definitiva costituito dal gestore richiedendone poi la ricostituzione nella misura prevista. Qualora ciò non dovesse avvenire, l'Azienda potrà risolvere il contratto.

L'Azienda non riconoscerà, né assumerà responsabilità alcuna per gli impegni assunti dal concessionario verso i propri fornitori.

ART. 8 CARATTERISTICHE DI QUALITA' DEL SERVIZIO - BENI IN VENDITA

L'edicola e merceria deve garantire all'utenza la possibilità di usufruire di un momento di allontanamento dal contesto ospedaliero.

A tal fine gli ambienti devono essere accoglienti e confortevoli con una atmosfera che favorisca la permanenza piacevole all'interno degli stessi, con personale predisposto ad un rapporto cordiale con il pubblico. L'erogazione del servizio deve avvenire salvaguardando le esigenze dell'Azienda, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alle attività in atto. Deve essere particolarmente curata la presentazione dei prodotti posti in vendita. Il gradimento del servizio sarà verificato presso l'utenza.

I servizi forniti devono essere di buona qualità e rispondenti alle esigenze mutevoli dell'utenza ospedaliera, in armonia alle condizioni di mercato, fermo restando i divieti di seguito elencati :

- vendita di tabacchi e prodotti derivati o affini;
- vendita di biglietti di lotterie di qualsiasi natura;
- concessione a terzi di spazi ad uso pubblicitario;
- affissione di manifesti pubblicitari non inerenti i prodotti venduti e comunque i manifesti pubblicitari devono rientrare nella normalità per quanto riguarda le misure e non devono offendere il normale senso del pudore. Non potranno, comunque, essere affissi sui muri e sulle colonne;
- installazione di videogiochi e macchinette per il gioco d'azzardo;
- esposizione o la vendita di materiale pornografico e qualsivoglia altra pubblicazione atta a recare pregiudizio all'immagine dell'Azienda;
- utilizzo di apparecchi a gas combustibile o l' utilizzo di fiamme libere;
- tenere cani o altri animali;

Servizio merceria

L'assegnatario dovrà provvedere alla vendita di articoli di merceria e sanitari, di cosmesi e ricreativi volti a soddisfare le primarie esigenze di vita quotidiana, ritenuti essenziali in relazione alla degenza in ospedale, così come previsto nel successivo elenco di minima, orientativo e non esaustivo. Tale elenco potrà essere rivisto ed integrato con altri generi e specie di prodotti, su richiesta scritta del Servizio Logistico Alberghiero. E' facoltà degli incaricati dal predetto Servizio esperire controlli ed esprimere pareri in ordine sia alla qualità che al prezzo praticato dall'assegnatario in relazione ad

analoghi prodotti presenti sul mercato e per verificare l'effettiva presenza degli articoli giudicati necessari.

Di seguito l'elenco dei prodotti sanitari e merceologici di cosmesi di prima necessità che saranno oggetto di controllo:

- Assorbenti igienici
- Spazzolini per denti
- Dentifrici
- Saponette
- Sapone per barba
- Lamette monouso per barba
- Spugne
- Pettini
- Shampoo
- Salviette umidificate
- Fazzoletti di carta
- Tovaglioli di carta
- Crema idratante
- Ventriera a velcro
- Busti rinforzati chiusi a velcro
- Mutande a rete,
- Fascia per operati,
- Pancere a fascia per operati
- Calze elastiche
- Bastoni con appoggio antibrachiale
- Collari semplici tipo minerva in gommapiuma o plastica
- Magliette intime da uomo, donna e bambino
- T-shirt per adulto e bambino
- Intimo da uomo e da donna
- Calze corte di cotone
- Cuffia per doccia
- Pigiami e camicie da notte sia per adulti che per bambino
- Ciabatte e pantofole in tessuto con antiscivolo economiche
- Ausili alla deambulazione (bastoni, tripodi, quadripodi e stampelle)
- Block notes, carta per lettera, carta uso bollo, altro materiale di piccola cancelleria, carte da gioco comuni

Gli articoli sanitari e di vestiario dovranno essere presenti e disponibili nelle varie taglie. Qualora non disponibili il gestore si impegna a reperirli entro 24 ore dalla richiesta.

Caratteristiche merceologiche del servizio rivendita e distribuzione giornali e riviste e generi di prima necessità

Presso il locale di edicola e merceria, oltre agli articoli di editoria ed ai generi di prima necessità e materiale sanitario sopra elencati dovranno essere disponibili libri, pile, giocattoli, articoli per il passatempo dei pazienti e accessori per telefoni cellulari (caricabatterie, auricolari cavi e power bank).

Il gestore oltre ad allestire gli spazi assegnati dovrà installare, a sue spese, un punto vendita automatico da collocare in un'area di transito considerata ad alta affluenza di pubblico, gestito con proprio personale in cui collocare beni di prima necessità, riviste ed altri oggetti dell'elenco sopra, che rendano accessibile il servizio anche negli orari di regolare chiusura del negozio.

In offerta dovranno essere indicate le caratteristiche tecniche del distributore da installare in fase di avvio del contratto.

Le strutture/espositori/banconi devono essere opportunamente dimensionate, esteticamente gradevoli e realizzate in materiale ignifugo; devono essere strutturalmente ed esteticamente compatibili con il posizionamento all'interno dei locali.

Il gestore dovrà provvedere alla creazione di uno store on-line in cui dovranno essere presenti tutte le referenze in vendita presso il negozio, al fine di poter rendere fruibile anche ai degenti impossibilitati agli spostamenti il servizio. Dovrà essere prevista la consegna degli acquisti presso il reparto di degenza in pacco chiuso e nominativo da consegnare al personale sanitario in determinati orario e secondo le modalità che saranno concordate con la Direzione Medica Ospedaliera e che saranno comunicate in fase di avvio del servizio.

Dovrà inoltre essere previsto il servizio di vendita itinerante che preveda il passaggio di un addetto del gestore nelle sale di attesa dei servizi che lavorano in regime di Day Hospital o Day Surgery (DH medico, DH oncologico, DH ematologia, Radioterapia, Medicina, Nucleare, Dialisi).

ART. 9 PREZZI – MODALITÀ DI PAGAMENTO

I prezzi dei giornali ed altri articoli in vendita presso l'edicola dovranno essere riportati sugli stessi, in modo ben visibile al pubblico e non dovranno essere superiori ai prezzi medi praticati presso altri esercizi commerciali.

L'Azienda si riserva di verificare la corretta applicazione del disposto di cui sopra ed in caso di sua violazione di adottare opportuni provvedimenti, ai sensi delle disposizioni del presente capitolato speciale.

Il pagamento da parte degli utenti dovrà poter avvenire:

- in contanti;
- mediante moneta elettronica (pos, app ecc)

Per ogni acquisto effettuato, dovrà essere rilasciato apposito scontrino di cassa in conformità alla normativa fiscale vigente.

ART. 10 ORARIO DI APERTURA

L'edicola e merceria dovrà rispettare i seguenti orari:

- Tutti i giorni feriali per almeno 12 ore al giorno, nei giorni festivi per almeno 6 ore.

L'orario di apertura deve essere reso noto al pubblico.

Eventuali richieste di modifiche all'orario, motivate da particolari esigenze o ad attività manutentive straordinarie che possono determinare per un periodo limitato modifiche organizzative, dovranno essere presentate all'attenzione del Servizio Logistico Alberghiero e solo a seguito di autorizzazione potranno essere applicate.

Il gestore dovrà assumere i necessari provvedimenti organizzativi e funzionali affinché il personale addetto possa usufruire del riposo settimanale e nel contempo sia assicurato un regolare funzionamento del servizio.

ART. 11 ONERI A CARICO DEL GESTORE

Il gestore:

- è tenuto a utilizzare i locali esclusivamente per lo svolgimento delle attività richieste dalla presente concessione, salvo diversa autorizzazione dell'Azienda;
- si impegna a mantenere sempre efficienti gli impianti installati nei suddetti locali (impianti fissi) e ad ottemperare, a propria cura e spese, a tutte le prescrizioni impartite al riguardo da Pubbliche Autorità, esonerando l'Azienda da ogni responsabilità.

- Sono altresì a suo carico le spese relative all'asporto e smaltimento dei rifiuti provenienti dall'attività esercitata oltre che lo smaltimento dei materiali di risulta derivanti dalle lavorazioni in fase di allestimento dei locali.
- Nel caso di danni gravi , per qualsiasi causa, o di gravi inadempienze e/o infrazioni a disposizione di legge e/o regolamentari e/o a patti convenzionali precisati in sede contrattuale, dovuti a colpa del gestore e/o del relativo personale collaboratore o dipendente, l'amministrazione si riserva il diritto di revocare la concessione, di incamerare il garanzia definitiva e di richiedere il risarcimento dei danni causati.
- In caso di contravvenzioni o sanzioni che dovessero essere poste a carico dell'amministrazione per inadempienze o comunque per responsabilità del gestore, questi dovrà provvedere all'immediato e totale rimborso a favore del Concedente. In caso contrario l'Amministrazione si rifarà sul garanzia definitiva, richiedendone la ricostituzione nella misura prevista.
- Sono a totale carico del gestore tutti gli oneri per la presentazione, ed il rischio per l'ottenimento ed il rilascio delle autorizzazioni necessarie (VVF, Comune, ecc.).
- E' tenuto a svolgere le attività in concessione prevedendo una sistemazione di arredi ed un'articolazione organizzativa che favoriscano la riduzione dell'attesa da parte degli utenti .
- Per tutti i servizi resi la ditta, in sede di proposta tecnica, dovrà proporre una scheda per la rilevazione della soddisfazione del cliente.
- E' tenuto all'uso esclusivo dei beni per l'edicola e merceria; pertanto, è fatto divieto di qualsiasi loro utilizzazione al di fuori degli spazi assegnati o per scopi non inerenti al contratto.
- Deve provvedere all'acquisto di tutte le attrezzature e di tutti i beni necessari per il normale funzionamento delle attività.
- Deve garantire il costante rifornimento dei prodotti (giornali, libri, ecc..) di cui è consentita la vendita e di tutto quanto occorre per il regolare e soddisfacente espletamento del servizio.
- Deve adoperarsi affinché il rifornimento dei generi da parte dei fornitori avvenga nelle ore di minor affluenza del pubblico utilizzando, tassativamente , percorsi ed orari che saranno preventivamente concordati con il Servizio Logistico Alberghiero al fine di evitare intralcio alla normale attività ospedaliera.
- Deve provvedere alla pulizia e disinfezione del locale , utilizzando prodotti idonei, (comprese vetrate, vetrinette, ecc.), soggiacendo ad eventuali direttive dell'Azienda.
- E' tenuto a smaltire a sue spese e in conformità alle normative vigenti tutti i rifiuti determinatisi a seguito dell'esercizio previsto in concessione.
- Deve rispettare tutte le disposizioni normative vigenti in materia di igiene e di sicurezza nonché le prescrizioni impartite in merito dall'Azienda; l'Azienda si riserva il diritto insindacabile del controllo degli ambienti e del servizio oggetto dell'appalto.
- E' tenuto ad assicurare la tutela del consumatore, in applicazione del D.Lgs. 114/1998 s.m.i. e restante normativa vigente in materia, con particolare riferimento alla sicurezza dei prodotti ed alla visibilità dei prezzi; i listini prezzi dovranno essere esposti in modo ben visibile all'interno del locale.
- E' tenuto a sostenere tutte le spese (imposte, tasse, concessioni, materiale di pulizia, ecc.) e gli altri oneri relativi alla gestione, compresa l'IVA del canone mensile da saldare all'Azienda.

L'Azienda non riconosce accordi, trattative o vincoli contrattuali assunti dal gestore nei confronti dei fornitori.

Per le Specifiche del Servizio inoltre si rinvia interamente alla Sezione B del presente Capitolato.

ART. 12 DOVERI DEL GESTORE E DEL PERSONALE DIPENDENTE

Disposizioni generali Gestore

Il Gestore deve disporre di idonee e adeguate risorse umane, in numero e professionalità, atte a garantire l'esecuzione delle attività a perfetta regola dell'arte, per il conseguimento dei risultati attesi dall'Azienda per tutta la durata della concessione. E' tenuto a garantire sistemi ed un'articolazione organizzativa che favorisce la riduzione dell'attesa da parte degli utenti.

Il gestore deve condurre l'esercizio di vendita con la massima cortesia, gentilezza e correttezza sia nei confronti dell'utenza che dei dipendenti dell'Azienda, concordando preventivamente con il Servizio Logistico Alberghiero eventuali iniziative commerciali particolari rispetto alla normale attività di vendita.

Il personale addetto all'espletamento del servizio lavora alle dirette dipendenze e sotto l'esclusiva responsabilità del gestore e su quest'ultimo afferisce la responsabilità dell'esecuzione dei servizi, della sorveglianza della mano d'opera e dell'osservanza delle disposizioni di legge di regolamenti e disposizioni amministrative in materia di lavoro, di sicurezza del lavoro e prevenzione degli infortuni nonché ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori l'esercizio dei servizi oggetto della concessione.

Il Gestore si obbliga ad applicare integralmente ai propri addetti, e se cooperative anche ai soci, i contenuti economico-normativi dei contratti collettivi di lavoro nazionali e locali vigenti, applicabili alla data di stipula del contratto, nonché condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile.

A tal fine l'Azienda si riserva il diritto di richiedere al Gestore la documentazione attestante gli adempimenti dei predetti obblighi (regolare trattamento retributivo, contributivo e previdenziale del personale impiegato, assicurazione infortuni inerenti il rapporto di lavoro).

L'Azienda nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione al concessionario, delle inadempienze a essa denunciate dal competente Ispettorato del Lavoro, si riserva il diritto di incamerare l'intera garanzia definitiva che il gestore deve immediatamente reintegrare. La somma incamerata sarà restituita al gestore soltanto quando l'Ispettorato del Lavoro competente avrà dichiarato la regolarizzazione della posizione del gestore, che non potrà sollevare eccezione alcuna per la ritardata restituzione, né ha titolo per chiedere alcun risarcimento dei danni.

La ditta aggiudicataria ed il suo personale devono uniformarsi a tutte le norme di carattere generale emanate dall'Azienda per il proprio personale. E' da considerarsi riservata e non oggetto di diffusione o comunicazione a terzi ogni informazione relativa all'organizzazione dell'Azienda e alle sue attività di cui la ditta aggiudicataria ed i suoi dipendenti vengano a conoscenza durante l'espletamento del servizio. L'Amministrazione potrà promuovere l'allontanamento di quei dipendenti della ditta aggiudicataria che contravvengono alle disposizioni sopra dette.

Il concessionario si impegna a proprie spese e carico a provvedere alla **manutenzione del locale** in cui viene svolto l'esercizio dei servizi. Tali locali dovranno essere mantenuti nelle condizioni di massimo decoro e igiene, attenendosi a tutte le prescrizioni che al riguardo la Direzione Medica e/o il Servizio Igiene e Sanità Pubblica vorrà impartire.

La ditta aggiudicataria dovrà eseguire tutte le operazioni di **pulizia e sanificazione del locale** oggetto dell'appalto nonché delle pertinenze circostanti, nell'arco di 3 metri, al box destinato all'edicola ed alla merceria.

I prodotti utilizzati dovranno essere autorizzati dalla Committente ed essere corredati da schede tecniche e di sicurezza, che dovranno essere depositate presso il Servizio Alberghiero. Qualsiasi sostituzione dei prodotti in uso deve essere preventivamente autorizzata.

La frequenza delle pulizie dovrà essere tale da garantire ambiente ed arredi costantemente puliti anche nelle ore di punta.

I **rifiuti differenziati ed indifferenziati** provenienti dalle attività esercitate dovranno essere raccolti in appositi contenitori, a fondo chiuso, forniti di sacchi e convogliati all'isola ecologica presente in Ospedale. E' fatto divieto assoluto di far stazionare o abbandonare rifiuti in qualsiasi area ospedaliera. I contenitori dovranno essere trasportati nelle zone di raccolta con carrelli roll chiusi ed in condizioni decorose (integri e funzionanti, non rumorosi e puliti) e dovranno essere trasportati presso l'isola ecologica con adeguati mezzi, rispondenti alla normativa vigente. Per ogni stazionamento di rifiuti nell'area ospedaliera al di fuori degli spazi dedicati verrà applicata penale.

La ditta aggiudicataria avrà l'obbligo di uniformarsi ad ogni disposizione comunale in materia di smaltimento rifiuti solidi urbani e alle indicazioni dell'Azienda in materia di raccolta differenziata.

Il concessionario dovrà impegnarsi ad installare un **arredamento** decoroso ed idoneo nel locale consegnato.

L'**inadempimento** anche di una sola obbligazione di qualunque specie ed entità, del relativo contratto di concessione, costituisce causa di risoluzione immediata dello stesso.

Le **utenze elettrica e telefonica** dovranno essere attivate o volturate a cura e spese del gestore, che provvederà anche al successivo pagamento dei consumi fatturati. Il raffrescamento ambientale è alimentato elettricamente.

Le restanti utenze saranno a carico dell'Azienda sanitaria.

L'aggiudicatario deve adoperarsi affinché il **rifornimento delle merci** da parte dei fornitori avvenga nelle ore di minor affluenza del pubblico (orientativamente dalle ore 6 alle 7.30 e dalle ore 18 alle 20) utilizzando, tassativamente, gli elevatori dedicati al trasporto dei materiali e comunque mai nelle ore in cui il pubblico è ammesso a visitare i malati. Ad inizio appalto percorsi ed orari, regolamentati da apposita procedura, dovranno essere preventivamente concordati con il S. Alberghiero. L'esercizio dovrà essere fornito di generi di consumo in quantità sufficiente a soddisfare tutte le esigenze del pubblico.

Organico

Il Gestore deve garantire con continuità nell'arco della durata della concessione la presenza di un numero di personale adeguato allo svolgimento del servizio.

La ditta aggiudicataria deve applicare ai propri lavoratori dipendenti, impiegati nello svolgimento del servizio, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dal contratto collettivo di lavoro vigente alla data di aggiudicazione della gara per la categoria e nella località in cui si svolge il servizio, nonché condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella provincia di Reggio Emilia. In particolare si richiede il rispetto della disciplina in materia di "cambi di gestione" di cui agli artt. 326-334 dell'attuale contratto collettivo di lavoro di categoria.

Tutto il personale deve essere munito delle autorizzazioni sanitarie previste dalla normativa vigente, professionalmente qualificato e costantemente aggiornato sui diversi servizi richiesti, sull'igiene, sulla sicurezza e sulla prevenzione, nel rispetto di quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e delle normative di riferimento. Il concessionario è tenuto ad informare tempestivamente la Direzione Medica Ospedaliera dell'esistenza di malattie infettive o comunque rilevanti per l'attività svolta, contratte dal personale dipendente e dovrà sottostare alle eventuali prescrizioni sanitarie che al riguardo dovessero stabilire oltre che le Autorità competenti anche la stessa Direzione Medica Ospedaliera.

Tutto il personale impiegato nelle attività oggetto della concessione deve essere in grado di parlare leggere e scrivere in lingua italiana in relazione ai compiti assegnati. In caso contrario, a semplice richiesta dell'Azienda, deve essere immediatamente sostituito con personale in possesso del requisito.

Variazioni del personale

Il Gestore deve comunicare all'Azienda l'elenco nominativo del personale impiegato. Il Gestore dovrà prevedere la sostituzione del personale assente per congedo, malattia, o ferie in modo da garantire la continuità del servizio, che dovrà sempre essere efficiente.

Il Gestore si impegna a comunicare preventivamente all'Azienda ogni variazione di personale dandone adeguata motivazione.

Il responsabile operativo, od il suo delegato, dovrà provvedere a registrare su specifico applicativo aziendale individuato per gestire le presenze in ambiente ospedaliero, i nominativi ed i dati relativi al proprio personale in servizio presso i servizi bar ed edicola e merceria. Tale elenco dovrà essere mantenuto aggiornato nel tempo. Il servizio alberghiero potrà fornire supporto garantendo la formazione degli addetti all'inserimento.

L'Azienda, nell'ambito dell'esplicazione del normale potere di controllo, si riserva il diritto di chiedere al Gestore la sostituzione del personale ritenuto inadeguato al servizio per comprovati motivi. In tal caso, il Gestore provvederà a quanto richiesto senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere. In ogni caso il gestore rimane il solo responsabile della conduzione dell'esercizio.

Cartellino di riconoscimento

Gli operatori dipendenti del gestore, in particolare coloro che si apprestano ad espletare il servizio di rivendita/consegna di quotidiani e riviste presso i reparti, dovranno indossare, in modo ben visibile, il cartellino di riconoscimento di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c) del citato decreto legislativo n. 81 del 2008.

Norme comportamentali

Il personale dipendente del gestore deve essere tecnicamente preparato e fisicamente idoneo. Nello svolgimento del servizio è tenuto a:

- svolgere l'attività di competenza negli orari e tempi stabiliti;
- tenere un comportamento irreprensibile, discreto, riservato e decoroso, comunque conformato alle regole della buona educazione e di rispetto per la specifica situazione nella quale viene svolto il servizio;
- mantenere durante l'orario di servizio un comportamento lavorativo finalizzato all'efficace ed efficiente svolgimento del proprio compito;
- osservare tutte le pertinenti norme di carattere regolamentare, generali e particolari, emanati dall'Azienda;
- evitare qualsiasi intralcio o disturbo al normale andamento dell'attività dei servizi ospedalieri;
- mantenere riservato quanto verrà a sua conoscenza in merito all'organizzazione e all'attività dell'Azienda altro, durante l'espletamento dei servizi di cui trattasi.

L'aggiudicatario dovrà condurre l'esercizio di vendita con la massima cortesia, gentilezza e correttezza sia nei confronti dell'utenza che dei dipendenti dell'Azienda, concordando preventivamente con il Servizio Logistico Alberghiero eventuali iniziative commerciali particolari rispetto alla normale attività di vendita in area fissa e mediante punto mobile.

Il gestore deve adottare i necessari provvedimenti organizzativi e funzionali affinché il personale addetto possa usufruire del riposo settimanale e nel contempo sia assicurato un regolare funzionamento del servizio. Orari di lavoro, accessi del personale, tempi in cui il locale rimane non presidiato, dovranno essere definiti preventivamente, aggiornati e comunicati regolarmente all'Azienda.

Il gestore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R. e del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Azienda di Reggio Emilia, pubblicati sui siti Internet. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al contraente il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. L'Azienda potrà richiedere la sostituzione delle unità di personale che durante lo svolgimento del servizio abbiano dato motivi di lagnanza o abbiano tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro, fermo restando il risarcimento dei danni.

ART. 13 INTERRUZIONI NELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Sono consentite interruzioni temporanee nell'esecuzione dei servizi nei seguenti casi:

Interruzione temporanea del servizio a causa di scioperi del personale del Gestore

Nel caso di scioperi dei dipendenti dei propri dipendenti/collaboratori il Gestore dovrà comunicare per iscritto all'Azienda la data di inizio dello sciopero almeno cinque (5) giorni prima dello stesso. In tal caso devono comunque essere garantite le prestazioni minime per il regolare svolgimento delle attività dell'Azienda. A tal fine potranno essere concordate tra il Gestore e l' Azienda, in via straordinaria, particolari situazioni organizzative in relazione a ciascun tipo di servizio.

Interruzione temporanea per del servizio causa guasto

In caso di guasto di apparecchiature o attrezzature, il gestore dovrà darne immediata comunicazione all'Azienda . In tal caso devono comunque essere garantite le prestazioni minime per il regolare svolgimento delle attività dell'Azienda. A tal fine potranno essere concordate tra il Gestore e l'Azienda, in via straordinaria, particolari situazioni organizzative in relazione a ciascun tipo di servizio.

Interruzione totale del servizio per cause di forza maggiore

Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti.

Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo del Gestore, che quest'ultima non possa evitare con l'esercizio della diligenza richiesta dal presente capitolato.

Nel caso si accerti l'impossibilità di erogare il servizio secondo le modalità previste, a causa di interventi tecnici concordati con l'Azienda il Gestore dovrà concordare e predisporre dei servizi sostitutivi.

In tutti i casi summenzionati il gestore dovrà preoccuparsi di dare tempestiva comunicazione al pubblico attraverso adeguata cartellonistica, recante il logo del gestore, redatta in maniera elettronica.

Salvo quanto previsto ai commi precedenti, l'interruzione o sospensione dei servizi per decisione unilaterale del Gestore costituisce inadempimento contrattuale grave, tale da motivare la risoluzione del contratto per colpa del Gestore, qualora lo stesso, dopo la diffida a riprendere le attività entro il termine intimato dall'Azienda a mezzo fax /P.E.C, non abbia ottemperato. In tal caso, **l'Azienda procederà all'incameramento della garanzia prestata, fatta salva comunque la facoltà di procedere nei confronti del Gestore al risarcimento dei danni subiti per effetto della risoluzione**. In tale ipotesi restano a carico del Concessionario tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

ART. 14 PAGAMENTO DEL CANONE

Il canone è il **corrispettivo dell'uso degli spazi** e locali a disposizione per **lo svolgimento dei servizi oggetto del presente capitolato**, comprensivo degli oneri per utenze (acqua e riscaldamento, escluso il raffrescamento estivo e condizionamento, ed escluse quelle relative all'energia elettrica ed il collegamento telefonico) come indicato al punto 6 della Sezione B. Il canone decorre dalla data di avvio del servizio come risulta da apposito verbale redatto dal Direttore dell'Esecuzione in contraddittorio con il gestore.

Il canone dovrà essere versato in rate mensili anticipate entro il 10[^] giorno del primo mese del mese di riferimento presso la Tesoreria dell'Azienda. Per i termini di pagamento si applicano gli articoli 4 e 5 del D.lgs 231/2002 s.m.i.; in caso di ritardato pagamento, il gestore è tenuto a pagare, senza necessità di diffida, gli interessi di mora a decorrere dal giorno di scadenza.

Il mancato pagamento del canone oltre un massimo di 30 giorni naturali consecutivi, avvenuto per almeno due volte anche non consecutive, comporta il diritto dell'Azienda di risolvere il contratto con conseguente rivalsa sull'importo della garanzia definitiva .

A seguito dell'attivazione del contratto il canone rimarrà fisso ed invariato, per la durata di 12 mesi. Indi si procederà alla revisione del canone all'inizio di ogni anno, a partire dal 13° mese di vigenza

contrattuale, nella misura pari al 100% delle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevato alla scadenza di ciascun anno di durata contrattuale. Nelle more della pubblicazione del predetto indice, i canoni nel frattempo eventualmente pagati hanno natura di acconto salvo conguaglio dopo la pubblicazione di tali indici.

ART. 15 SUBAPPALTO

E' vietata la cessione del contratto, fatto salvo espressa autorizzazione al subappalto . L'affidamento in subappalto è sottoposto alle condizioni, prescrizioni e modalità di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i . La Ditta concorrente deve aver specificato in sede di offerta la parte del servizio che intende eventualmente subappaltare .

E' fatto obbligo del gestore di trasmettere all'Azienda, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da questo corrisposti al subappaltatore.

In caso di subappalto autorizzato resta ferma la responsabilità del Gestore che continua a rispondere di tutti gli obblighi contrattuali assunti verso l'Azienda. Il Gestore è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Azienda o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono affidate le forniture/ attività in subappalto.

I subappaltatori sono tenuti a rispettare integralmente le disposizioni ed i contenuti del presente capitolato.

ART. 16 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il gestore, ed anche i subappaltatori in caso di subappalto, assumono, a proprio carico gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n 136 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'Impresa, utilizzerà per tutte le proprie transazioni relative al contratto in oggetto, ad eccezione di quanto disposto dal comma 3 del sopracitato articolo, uno o più conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva accessi presso banche o presso la società Poste italiane Spa. Anche le transazioni tra Impresa ed eventuali subappaltatori e subcontraenti dovranno avvenire utilizzando il conto corrente dedicato. Tutti i movimenti finanziari relativi al contratto in oggetto devono essere registrati sui conti correnti dedicati, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della L.n. 136/2010 e smi. Tale previsione è espressamente inserita, a pena di nullità, nel contratto d'appalto e nei contratti tra Impresa ed eventuali propri subappaltatori e subcontraenti.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo gara (CIG) / codice unico di progetto (CUP) relativo all'investimento pubblico sottostante. Ai fini di garantire la tracciabilità delle operazioni di pagamento il CIG / CUP dovrà essere apposto in tutti i documenti contabili relativi alla presente commessa.

L'Impresa, se ha notizia dell'inadempimento da parte dei propri eventuali subappaltatori o subcontraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, deve procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Azienda Contraente, la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente. Analogo obbligo deve essere inserito per i subappaltatori e per i subcontraenti nei contratti da questi stipulati con l'Impresa.

ART. 17 RESPONSABILITA' DEL GESTORE - COPERTURA ASSICURATIVA

L'Azienda è esonerata da responsabilità per ogni e qualsiasi danno cagionato a persone e cose, siano essi terzi o personale dell'impresa, verificatosi nelle aree di pertinenza della concessione.

Il Gestore assume in proprio la piena ed esclusiva responsabilità per danni alle persone o alle cose che derivino da fatti ascrivibili all'impresa stessa o ai suoi dipendenti, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all' esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

Il Gestore deve essere in possesso per tutta la durata del contratto di adeguata copertura assicurativa, costituita da polizza RCT prestata sino alla concorrenza di massimali non inferiori a €5.000.000,00 (cinquemilioni) per sinistro, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo gestore e dei suoi collaboratori per danni, arrecati a persone o cose animali, in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al presente contratto, con i limiti di € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila) per persona lesa e di € 1.500.000,00 (unmilioneinquecentomila) per danni a cose ed animali; per i danni da incendio (rischio locativo) la garanzia deve essere prestata con un sottolimito non inferiore a € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila) per sinistro e per anno assicurativo (o pari al valore del bene in concessione).

Detta polizza tiene indenne l'Azienda, ivi compresi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi, per qualsiasi danno che il Gestore o i suoi collaboratori possano arrecare all' Azienda, ai dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui al Contratto, anche durante le fasi delle predisposizioni dei locali bar, edicola e merceria e di utilizzo di tali locali.

Dovranno essere altresì compresi in garanzia i danni alle cose nel corso dei lavori di predisposizione dei locali nonché tutti i danni riconducibili ai servizi richiesti dal presente appalto.

Si precisano di seguito i sottolimiti: danni a cose nell'ambito di esecuzione lavori (€250.000,00), , danni indiretti (€1.000.000,00), danni a cose in consegna e custodia (€1.000.000,00).

Tutti i massimali vanno rideterminati in base agli indici ISTAT relativi al costo della vita, nell'eventualità che subiscano un aumento che superi il 20% del dato iniziale.

Qualora il gestore, o chi per esso, non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno, nel termine fissato nella lettera di notifica dell'Amministrazione, l'Azienda resta autorizzata a provvedere direttamente alla riparazione o risarcimento del danno subito, addebitando il relativo importo al gestore.

In caso di danni di consistente rilevanza per l'Azienda per qualsiasi causa, dovuti a colpa del gestore o dei suoi collaboratori o dipendenti, l'Azienda si riserva il diritto di risolvere "ipso facto" il contratto, di incamerare la garanzia definitiva e di richiedere il risarcimento danni.

Si considerano danni di forza maggiore quelli effettivamente provocati da cause eccezionali e imprevedibili, per le quali il Concessionario non abbia ommesso le cautele atte ad evitarli.

I danni che il Concessionario ritenesse ascrivibili a causa di forza maggiore dovranno essere denunciati all'Amministrazione entro cinque giorni dall'inizio dei loro avverarsi, in forma scritta, sotto pena di decadenza del diritto di risarcimento.

Rimangono escluse dai danni riconducibili alla presente norma contrattuale:

- i danni alle attrezzature;
- i danni derivanti dalla sospensione, ritardo o interruzione definitiva, anche parziali dei pagamenti o comunque riconducibili alla cessazione, anche parziale, del diritto al corrispettivo da parte del Concessionario.

Il Gestore deve essere in possesso per tutta la durata del contratto di adeguata polizza assicurativa RCO con un massimale non inferiore a € 5.000.000,00 (cinquemilioni) per sinistro con il limite di € 1.500.000,00 (unmilioneinquecentomila) per ogni prestatore d'opera. Tutti i massimali vanno rideterminati in base agli indici ISTAT relativi al costo della vita, nell'eventualità che subiscano un aumento che superi il 20% del dato iniziale.

Copia delle polizze dovrà essere consegnata all'Azienda entro 30 giorni dall'aggiudicazione della gara.

ART. 18 GARANZIA DEFINITIVA

Il gestore costituisce entro 15 (quindici) giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, una garanzia definitiva nella misura del 10% (dieci per cento) dell'importo rispettivamente aggiudicato (IVA esclusa) ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

In conformità a quanto stabilito all'art 103 comma 1 del Codice, alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del Codice, per la garanzia provvisoria

Per fruire di tali benefici, la ditta deve allegare copia dei certificati in corso di validità. In caso di RTI la certificazione di qualità deve essere posseduta almeno dalla capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese..

La garanzia definitiva deve essere costituita, a scelta dell'aggiudicatario, con una delle seguenti modalità:

fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 mediante versamento, o bonifico presso Istituto Tesoriere dell'Azienda contraente;

- mediante assegno circolare
- mediante titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato per il valore effettivo al corso del giorno del deposito;
- mediante fidejussione Bancaria o da polizza assicurativa o rilasciate dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. 01/09/1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dovrà prevedere espressamente la rinuncia del beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia dell'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante ex art. 103 del Codice.

Tale cauzione è garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, nonché delle spese che l'Azienda dovesse sostenere a causa di inadempimento o inesatto adempimento dei suoi obblighi.

Nell'ipotesi di escussione totale o parziale il gestore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Azienda, in caso di proroga del contratto il gestore dovrà prorogare la validità della garanzia entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine; pena risoluzione del contratto.

ART. 19 - CONTROLLI DI CONFORMITÀ DEL SERVIZIO FORNITO

E' facoltà dell'Azienda effettuare, in qualsiasi momento senza preavviso, controlli al fine di verificare la rispondenza del servizio fornito dal gestore alle prescrizioni previste dal capitolato speciale. La ditta dovrà garantire l'accesso agli incaricati dell'Azienda in qualsiasi ora lavorativa; i suddetti controlli saranno eseguiti in contraddittorio tra le parti. Nel caso in cui il referente del gestore o un suo incaricato non fossero presenti per il contraddittorio, l'Azienda effettuerà ugualmente i controlli e la ditta non potrà contestare le loro risultanze. L'Azienda si riserva inoltre il diritto di controllare l'igiene generale del locale e delle attrezzature in uso.

Gli inadempimenti verranno contestati formalmente attraverso rapporti di non conformità e il gestore dovrà provvedere alla loro risoluzione; nel caso in cui le non conformità non vengano risolte nei tempi previsti o nel caso in cui le stesse siano ripetute, l'Azienda potrà applicare una penale .

Rimane in ogni caso riservato all'Azienda stessa il diritto di pretendere il risarcimento del maggior danno sopportato.

ART. 20 PENALITA' E SANZIONI PER EVENTUALI INADEMPIMENTI

Le penalità **minime** che il Concedente si riserva di applicare in caso di disservizi e/o inadempienze contrattuali documentate, sono le seguenti:

1° livello (inadempienza lieve): Euro 100,00

- per ogni giorno in cui venga riscontrata la presenza di un organico insufficiente, tale da provocare disservizi all'utenza (lunghi tempi di attesa, offerta di prodotti insufficiente, ecc....);
- per ogni caso di non conformità dei prodotti detergenti e sanificanti;

2° livello (inadempienza media): Euro 250,00

- per ogni giorno di ritardo sulla data prevista di inizio del servizio;
- per assenza del Responsabile del servizio superiore a tre giorni senza intervenuta sostituzione;
- per la sicurezza e la salute durante il lavoro, ai sensi delle vigenti normative;
- per ogni caso di mancato rispetto delle specifiche relative alle operazioni di pulizia ordinaria;
- per ogni non conformità nella raccolta dei rifiuti e per la mancata attuazione della normativa comunale in materia di raccolta differenziata;
- per il reiterarsi di una non conformità lieve;

3° livello (inadempienza grave): Euro 500,00

- per ogni rilevamento di non conformità relativamente alla manutenzione ordinaria degli arredi, attrezzature, impianti e strutture;
- per il mancato rispetto delle fasce orarie di apertura del servizio;
- per il reiterarsi di una inadempienza media;

4° livello (inadempienza molto grave): Euro 1.000,00

- per ogni giorno di chiusura non autorizzata;
- per ogni giorno di mancato rilascio dei locali a seguito di conclusione della concessione.
- per il reiterarsi di una non conformità grave.

In ogni caso la violazione di qualunque disposizione contenuta nel presente capitolato, o il compimento da parte del gestore o dei suoi collaboratori/dipendenti, di un atto che abbia compromesso o comunque possa compromettere il servizio o nuocere alla convenienza del luogo, daranno ampia facoltà all'Azienda di applicare, a carico del Concessionario, penalità da un minimo di Euro 100,00 ad un massimo di Euro 10.000,00 o sanzioni adeguate all'importanza e alla gravità dell'infrazione non esclusa la revoca della concessione.

L'importo della sanzione, compresa la rifusione di spese e/o danni, sarà addebitata direttamente al Concessionario.

L'ammontare complessivo delle penali applicate non potrà superare il 10% dell'importo contrattuale netto. **In tal caso o nell'ipotesi di reiterate inadempienze (superiori a tre penali) l'Azienda si riserva la facoltà di considerare risolto il contratto con le modalità di cui al successivo art. 22 "Risoluzione del contratto",** con conseguente incameramento della garanzia definitiva e fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni.

É ammessa, su motivata richiesta del gestore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo o l'inadempienza non sia imputabile al gestore.

Delle penali applicate verrà data comunicazione al gestore a mezzo di fax o mezzo equivalente.

In tutte le ipotesi di cui sopra l'Azienda si riserva altresì la facoltà di affidare ad altro Gestore l'esecuzione della fornitura, restando a carico del gestore inadempiente sia la differenza per

l'eventuale maggiore prezzo rispetto a quello convenuto, sia ogni altro maggiore onere o danno comunque derivante all'Azienda a causa dell'inadempienza.

ART. 21 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO

- a) L'Azienda avrà la facoltà di risolvere "ipso facto et jure" il contratto stipulato, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo A/R fax PEC o e-mail nelle ipotesi previste dall'art 108 del Codice e in particolare nelle fattispecie di seguito indicate:
- b) avvalendosi della facoltà di recesso consentita dall'art.1671 c.c secondo le modalità stabilite dall'art 109 del del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i .;
- c) qualora nei confronti del Gestore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice;
- d) nel caso in cui, avendo la stazione appaltante richiesto l'informativa ai sensi della normativa c.d."antimafia", l'ufficio competente ravvisi, ai sensi della normativa specifica, impedimenti alla prosecuzione del contratto già stipulato;
- e) per motivi di interesse pubblico, adeguatamente specificati nell'atto dispositivo;
- f) in caso di cessazione dell'attività, oppure in caso di procedure concorsuali o fallimentari intraprese a carico del gestore secondo quanto previsto dall'art 110 del del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i ;
- g) in caso di cessione del contratto;
- h) in caso di subappalto non autorizzato dall'Azienda;
- i) mancato allestimento dei locali e conseguente mancato avvio del servizio entro il termine di cui al precedente art. 6 del presente capitolato;
- j) annullamento o revoca dell'autorizzazione all'esercizio o mancato reintegro della fideiussione prevista all'art . 7 del presente capitolato
- k) al verificarsi delle circostanze legittimanti la risoluzione/recesso contrattuale, disciplinate dai precedenti articoli 11 e 12.
- l) in caso di riscontro di gravi vizi o ritardi nella esecuzione del servizio o inottemperanza al codice di comportamento dell'Azienda come previsto dall'art 12 del presente capitolato;
- m) nel caso di inadempimento degli obblighi di natura contrattuale, previdenziale, assistenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori, nonché delle norme di materia di collocamento obbligatorio, nel caso di mancato rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro;
- n) Il gestore sospenda l'esecuzione del contratto per motivi imputabili allo stesso ex art 13 del presente capitolato
- o) ritardo nel pagamento del canone trimestrale superiore a 30 giorni reiterato come previsto dall'art 14 del presente capitolato
- p) nel caso in cui il Gestore (o il subappaltatore in caso di subappalto) o ogni altro subcontraente effettui una o più delle transazioni indicate nell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 senza avvalersi dello strumento del bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato come previsto dall'art 16 del presente capitolato;
- q) mancata copertura assicurativa della polizza durante la vigenza del contratto o gravi danni cagionati all'Azienda da comportamenti del gestore e /o suoi dipendenti come previsto dall'art. 17 del presente capitolato;
- r) mancato reintegro della garanzia eventualmente escussa, entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Azienda, mancata proroga della validità della garanzia entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Azienda in caso di rinnovo o proroga del contratto, come previsto dall'art 19 del presente capitolato;
- s) in caso di motivato esito negativo dei controlli e delle verifiche sugli aspetti qualitativi e funzionali del servizio effettuati nel corso dell'esecuzione contrattuale di cui all'art 19 del Capitolato;

- t) il gestore si renda colpevole di frode e/o negligenza/inadempimento per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto o trascuri di eseguire le direttive imposte dall'Azienda ;
- u) nei casi previsti all'art 21 Penalità
- v) il gestore non impieghi attrezzature e/o prodotti con i requisiti previsti dal presente capitolato;
- w) nel caso di gravi inadempienze nella gestione e in particolare mancata osservanza di norme igieniche e delle disposizioni impartite dall'Azienda ai sensi del punto 4 delle Specifiche Tecniche;

L'inadempimento anche di una sola obbligazione del relativo contratto di concessione, se ritenuta grave, può costituire causa di risoluzione immediata dello stesso oppure ripetute, o reiterate inadempienze (superiori a tre penali applicate) .

In tutti i predetti casi di risoluzione l'Azienda ha diritto di ritenere definitivamente la garanzia definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente.

All'Impresa inadempiente sono addebitati i mancati introiti percepiti dall'Azienda rispetto a quelli previsti dal contratto risolto. Essi sono prelevati da eventuali crediti dall'Impresa, senza pregiudizio dei diritti dell'Azienda sui beni dell'Impresa.

L'esecuzione in danno non esime l'Impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Resta inteso che in caso di risoluzione del contratto il Gestore dovrà impegnarsi ad assicurare l'esecuzione del servizio fino al subentro del nuovo contraente.

In caso di risoluzione del contratto, l'Azienda si riserva la facoltà di valutare l'opportunità e la convenienza economica di adire il secondo aggiudicatario o di indire nuova gara.

Nel caso di scioglimento, per qualsiasi causa, del rapporto nulla potrà pretendere il gestore a titolo di avviamento commerciale essendo la presente assegnazione a titolo di concessione e al di fuori del regime privatistico dei contratti di locazione.

Inoltre questa Azienda si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in tutto o in parte, con semplice preavviso di 30 giorni, senza che il Gestore possa pretendere danni e/o compensi, nei seguenti casi:

- qualora intervengano processi di riorganizzazione del SSN anche da parte della Regione Emilia Romagna;
- qualora Intercenter aggiudichi la concessione di cui al presente capitolato a condizioni economiche più convenienti;
- qualora, nel corso della validità del contratto, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP), ai sensi dell'art.26 della L.488/99 e smi, aggiudichi la concessione di cui al presente capitolato a condizioni economiche inferiori

ART. 22 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del D. Lgs. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati trasmessi all'Azienda verranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dal codice medesimo. L'Azienda esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione del contratto. L'interessato ai sensi dell'art 7 Dlgs 196/03 ha diritto di accesso ai dati personali e all'esercizio degli altri diritti previsti dal medesimo art.7 .

Qualora nell'esecuzione del presente contratto vengano affidati al Gestore trattamenti dei dati personali di cui l'Azienda risulti titolare, il Gestore stesso viene designato quale Responsabile del trattamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 Regolamento UE/2016/679 (GDPR).. In coerenza con quanto previsto dal Dlgs 196/2003 , i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono in particolare:

Qualora, in relazione all'esecuzione del presente contratto, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui l'Azienda Titolare ULC risulti titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 Regolamento

UE/2016/679 (GDPR). In coerenza con quanto previsto dalla normativa richiamata, i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:

- nell'adempire all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dall'art. 32 Regolamento UE/2016/679 (GDPR);
- nel predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art 13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
- nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato;
- nel trasmettere all'Azienda, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire all'Azienda stessa di dare riscontro all'interessato nei termini; nel fornire altresì all'Azienda tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;
- nell'individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;
- nel consentire all'Azienda, in quanto Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.

ART. 23 FORO COMPETENTE

Viene esclusa la competenza arbitrale per la definizione delle eventuali controversie.

In caso di contestazione derivante dal rapporto contrattuale il gestore non potrà in nessun caso assumere decisioni unilaterali quali la sospensione, la riduzione o la modificazione del servizio .

Tutte le controversie derivanti dal contratto devono essere preventivamente esaminate dalle parti in via amministrativa e, qualora non si pervenisse ad una risoluzione delle stesse, si potrà adire la via giudiziale. Viene eletto competente in via esclusiva il Foro di Reggio Emilia.

ART 24 SPESE CONTRATTUALI

Le eventuali spese di registrazione e di bollo del contratto sono a carico del Gestore. Il contratto verrà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 634 del 26-10-1972.

ART 25 NORME DI RINVIO

Per quant'altro non disciplinato nel presente Capitolato Speciale, si fa espresso riferimento a quanto previsto dalla documentazione di gara , dalle norme in materia e dal Codice Civile.

SEZ B – SPECIFICHE DEL SERVIZIO**1 - SPAZI OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

Per l'espletamento del servizio, l'Azienda metterà a disposizione del Gestore, mediante concessione, due locali ubicati all'interno dell'Ospedale meglio identificati negli elaborati grafici allegati (in cui sono riportate le condizioni allo stato attuale, non vincolanti ai fini della futura gestione):

- a. Locale da adibire a negozio, di superficie 80 mq circa;
- b. Locale deposito, zona corpo B piano seminterrato, di superficie inferiore a 10 mq.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare delle verifiche periodiche sullo stato d'uso e di mantenimento degli spazi assegnati, nonché sulle attrezzature ed i materiali in essi custoditi.

Il Gestore è comunque responsabile dei locali assegnati.

2 - BACINO DI UTENZA

Nel locale gravita giornalmente personale medico, infermieristico, tecnico amministrativo, studenti, fornitori, pazienti e utenti dell'Ospedale. Per la definizione del bacino di utenza potenziale vengono fornite le seguenti informazioni, a carattere indicativo e non vincolante, relative all'attività sanitaria:

	Nr Posti Letto incluso DH	Personale dipendente e frequentatori assidui	Utenti prestazioni ambulatoriali anno 2019	Accessi in PS	Giorni degenza anno 2019
Arcispedale Santa Maria Nuova	838	4.5002.907	1.114.039	88.566	245.515

L'affluenza è potenziale e puramente indicativa e l'Azienda non garantisce un numero minimo di utenti. Pertanto il Gestore non potrà vantare pretese, né richiedere modifiche al contratto relative all'eventuale mancata affluenza da parte dell'utenza.

3 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI E ATTREZZATURE

A partire dalla data della consegna del locale, sono a carico del Gestore tutte le cure e gli oneri relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria del locale ad esso affidato, le manutenzioni tecnologiche degli impianti fissi ivi presenti (compreso il raffrescamento e condizionamento ambientale, e con le eccezioni indicate a seguire), degli arredi dei locali, delle attrezzature impiegate per l'espletamento dei servizi oggetto del presente capitolato, degli estintori, compresa se necessaria, la sostituzione, garantendo la perfetta efficienza, con particolare riguardo alle norme sulla sicurezza, durante tutta la durata del contratto, riportando in un apposito registro i rapporti di intervento.

Sono a carico del gestore le verifiche iniziali sugli impianti e quelle periodiche previste dalla legge che dovrà trasmettere al Servizio Logistico Alberghiero dell'Azienda.

Sono a carico dell'Azienda le cure e gli oneri relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti ed attrezzature seguenti:

- rivelazione, segnalazione e allarme incendi ed impianto EVAC;
- cartellonistica indicativa generale e segnaletica esterna ai locali in concessione;
- porte resistenti al fuoco;
- impianti centralizzati situati all'esterno dei locali oggetto dell'affidamento (riscaldamento, acqua calda e fredda sanitaria; unità di trattamento aria).

Ad inizio contratto e ad ogni inizio d'anno solare dovrà essere trasmesso per conoscenza al Servizio Logistico Alberghiero il programma della manutenzione ordinaria preventiva indispensabile per assicurare la continuità del servizio.

Alla fine di ogni anno solare dovrà essere trasmesso al citato Servizio il report degli interventi di manutenzione effettuati, sia ordinari che straordinari.

Qualsiasi intervento su parti edili ed impiantistiche da parte del gestore dovrà ottenere la preventiva autorizzazione dello SPSI dell'Azienda.

4 - PULIZIA

I locali in cui viene svolto l'esercizio dei servizi dovranno essere mantenuti nelle condizioni di massimo decoro e igiene, attenendosi a tutte le prescrizioni al riguardo.

Il Gestore deve eseguire tutte le operazioni di **pulizia e sanificazione dei locali assegnati**. È a completo carico del Gestore la pulizia ordinaria e straordinaria degli arredi, delle attrezzature e del locale e relative aree di pertinenza, comprese le facciate esterne dei vetri.

I prodotti utilizzati per le pulizie devono essere autorizzati dall'Azienda ed essere corredati da schede tecniche e di sicurezza, che dovranno essere depositate presso il Servizio Logistico Alberghiero. Qualsiasi sostituzione dei prodotti in uso deve essere preventivamente autorizzata.

La frequenza delle pulizie deve essere tale da garantire ambiente ed arredi costantemente puliti anche nelle ore di punta.

Il materiale di pulizia deve essere sempre contenuto nelle confezioni originali fornite di etichetta identificativa e custodito in apposito locale separato.

L'Azienda gestirà e programmerà interventi di disinfestazione che si rendessero necessari nei locali assegnati e la ditta concessionaria, oltre a garantire la massima disponibilità affinché possano essere eseguiti gli interventi periodici dovrà assicurare e farsi carico dell'eventuale spostamento/rimozione di mobili, suppellettili e materie prime da effettuare prima dell'intervento e tutte le successive operazioni di pulizia.

Nel caso di mancata osservanza di norme igieniche e delle disposizioni impartite dall'Azienda, la concessione potrà essere revocata con risoluzione immediata del contratto.

Il Gestore deve garantire che tutti i prodotti detergenti e sanificanti siano conformi alle normative vigenti per quanto riguarda la composizione, l'etichettatura, le confezioni e impiegati secondo le indicazioni fornite dalle case produttrici.

5 - RIFIUTI E MATERIALI DI RISULTA

Sono a carico del Gestore gli oneri relativi all'asporto e smaltimento dei rifiuti assimilabili agli urbani provenienti dall'attività esercitata oltre che lo smaltimento dei materiali di risulta derivanti dalle lavorazioni in fase di allestimento del locale.

I rifiuti assimilabili agli urbani provenienti dalla attività esercitata, devono essere raccolti in appositi contenitori, a fondo chiuso, forniti di sacchi con la modalità della raccolta differenziata. I rifiuti così raccolti devono essere convogliati all'isola ecologica della struttura ospedaliera. E' fatto divieto assoluto di far stazionare o abbandonare rifiuti in qualsiasi area ospedaliera.

Il gestore ha l'obbligo di uniformarsi ad ogni disposizione comunale in materia di smaltimento rifiuti solidi urbani e alle indicazioni dell'Azienda in materia di raccolta differenziata.

Le spese per il servizio di trasporto e smaltimento sono a totale carico del Gestore.

All'interno del negozio deve essere garantita la raccolta differenziata di plastica e carta.

6 - UTENZE

L'Azienda assume a proprio carico la fornitura dell'acqua sanitaria fredda e calda, nonché la fornitura di fluidi termici per riscaldamento. Si precisa che il Concessionario utilizzerà tali forniture ad uso esclusivo per lo svolgimento del proprio servizio ed è vietata la cessione degli stessi a favore di terzi.

Ai sensi della Delibera 894/2017/R/EEL del 21-12-2017 l'utenza relativa alla fornitura dell'energia elettrica (comprensiva dell'allacciamento del raffrescamento ambientale) sarà a carico del gestore come pure gli oneri per la relativa voltura del POD.

Saranno inoltre a cura e spese del Concessionario l'allacciamento alla rete telefonica esterna e rete dati e l'esercizio, con allacciamento da richiedere direttamente all'operatore telefonico.

Per la realizzazione dei relativi collegamenti come pure in relazione alla realizzazione di impianto di ventilazione il Concessionario dovrà comunque attenersi alle prescrizioni ed indicazioni dei tecnici dell'Azienda.

In ogni caso l'Azienda è esonerata da qualsiasi responsabilità per interruzioni e/o sospensioni nell'erogazione determinate anche da esigenze proprie della stessa Azienda, nulla potendo esigere la concessionaria a titolo di risarcimento danni. Eventuali carenze e/o disservizi non dipendenti dal gestore che dovessero verificarsi dovranno essere tempestivamente segnalati ai competenti servizi dell'Azienda in modo tale che si possa immediatamente provvedere alla loro risoluzione.

L'Azienda si riserva in ogni caso la facoltà di controllo sul corretto utilizzo degli impianti messi a disposizione della ditta, con particolare riferimento ai consumi energetici e fluidici come stimati a cura del Concessionario in sede di proposta tecnica.

7 - ALTRE SPECIFICHE INERENTI LA FORMULAZIONE DELL'OFFERTA

Il gestore oltre ad allestire gli spazi assegnati dovrà installare, a sue spese, un punto vendita automatico da collocare in un'area di transito considerata ad alta affluenza di pubblico, gestito con proprio personale in cui collocare beni di prima necessità, riviste ad altri oggetti dell'elenco sopra, che rendano accessibile il servizio anche negli orari di regolare chiusura del negozio.

In offerta dovranno essere indicate le caratteristiche tecniche del distributore da installare in fase di avvio del contratto.

Il gestore dovrà provvedere alla creazione di uno store on-line in cui dovranno essere presenti tutte le referenze in vendita presso il negozio, al fine di poter rendere fruibile anche ai degenti impossibilitati agli spostamenti il servizio. Dovrà essere prevista la consegna degli acquisti presso il reparto di degenza in pacco chiuso e nominativo da consegnare al personale sanitario in determinati orari e secondo le modalità che saranno concordate con la Direzione Medica Ospedaliera e che saranno comunicate in fase di avvio del servizio.

Dovrà inoltre essere previsto il servizio di vendita itinerante che preveda il passaggio di un addetto del gestore nelle sale di attesa dei servizi che lavorano in regime di Day Hospital o Day Surgery (DH medico, DH oncologico, DH ematologia, Radioterapia, Medicina, Nucleare, Dialisi).

SEZ C – SPECIFICHE TECNICHE DEI LAVORI

1 - PROGETTO ED ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI

I locali e le aree assegnate sono indicati negli allegati e la Ditta aggiudicataria li accetta nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

L'aggiudicatario dovrà provvedere, prima dell'inizio del servizio, a proprio onere e responsabilità, per gli interventi necessari per i locali assegnati:

- alla **progettazione esecutiva**, a firma di Tecnico abilitato, costituita da: relazioni tecniche e di calcolo, planimetrie di progetto per i lavori edili ed impiantistici, lay out delle attrezzature e quant'altro necessario per identificare meglio la progettazione. La progettazione dovrà essere concordata con i tecnici dello SPSI dell'Azienda al fine di assicurarne l'inserimento armonioso ed appropriato nel contesto oltre che la conformità normativa e le idonee caratteristiche di sicurezza, ed essere approvata dall'Azienda nonché autorizzata dagli Enti coinvolti;
- all'**esecuzione dei lavori**, con consegna all'SPSI sopra indicata di tutte le certificazioni e collaudi, a firma di tecnici abilitati, di quanto realizzato e/o utilizzato ed in particolare: le dichiarazioni di corretta posa a firma dell'installatore e planimetrie di installazione dei materiali posti in opera; DoP, marcatura CE, omologazioni e dichiarazione di conformità dei materiali utilizzati a firma del produttore, rapporti di prova/classificazione; certificazioni di resistenza al fuoco a firma di tecnico abilitato professionista antincendio (su appositi modelli ministeriali CERT REI e DICH PROD) oltre alle Dichiarazioni di Conformità ex DM 37/2008 degli impianti elettrici e meccanici realizzati e alle Dichiarazioni di Rispondenza degli impianti esistenti e non modificati;
- all'**allestimento dei locali** concessi in uso, con gli arredi ed attrezzature necessari per l'uso (es.: bancone, scaffali, ecc.) prevedendo l'accessibilità al bancone a persone con disabilità; per quanto riguarda le caratteristiche ai fini della sicurezza antincendio si precisa: gli arredi non imbottiti dovranno essere certificati in classe 1 di reazione al fuoco;
- alla **certificazione finale e collaudo**;
- all'ottenimento dei titoli necessari all'**Inizio Attività presso gli Enti preposti in particolare agibilità, sulla base di attestazione di conformità edilizia, e idoneo titolo presso l'Igiene Pubblica.**

Le attività di cui alla presente concessione non daranno titolo a nessun rimborso di denaro o qualsiasi altro tipo di onere o responsabilità a carico dell'Azienda.

L'Azienda si riserva fin d'ora di richiedere, all'atto della riconsegna, i ripristini necessari a rendere i locali nelle stesse condizioni in cui erano all'atto della consegna e comunque liberi da ogni arredo.

Tutti i lavori eseguiti, se di interesse per l'AZIENDA, si intendono acquisiti al termine del periodo contrattuale senza oneri per l'AZIENDA.

La documentazione tecnica e gli elaborati grafici dovranno essere consegnati allo SPSI, oltre che in formato cartaceo firmati in originale, anche in formato elettronico (documenti in pdf e elaborati grafici in pdf e dwg, ed i medesimi firmati digitalmente). In corso di progettazione saranno fornite le copie anche cartacee richieste per l'esame ai fini dell'approvazione.

2 - PRESCRIZIONI TECNICHE

Allestimento dei locali

E' onere del concessionario l'allestimento, a propria cura e spese, di un locale destinato alle attività di Edicola e Merceria, nell'area individuata in atrio ospedaliero indicata nella planimetrie allegate. L'allestimento e l'organizzazione degli spazi dovrà permettere alla clientela di sostare visionando la merce senza ingombrare le aree dell'atrio prospicienti il locale. E' inoltre individuato un locale ad uso deposito di superficie pari a circa 10 mq utile per gestire le scorte del concessionario, individuato in elaborato grafico allegato.

Le strutture e gli arredi dovranno essere opportunamente dimensionati, esteticamente gradevoli e dovranno essere realizzati in materiale ignifugo; dovranno essere strutturalmente ed esteticamente

compatibili con il posizionamento all'interno dell'atrio. L'allestimento realizzato dovrà comprendere una vetratura perimetrale per permettere il più efficace passaggio della luce
Dovrà essere dotato di idoneo impianto elettrico di illuminazione ed FM, realizzato in conformità alle norme vigenti.

Il progetto di allestimento dovrà comprendere inoltre una dettagliata descrizione delle strutture previste dall'offerente, compresi disegni dettagliati, tipologia di impianti al servizio, pesi della strutture gravante sui solai oltre che carichi di incendio previsti.

L'arredamento dei locali è a completo carico del Concessionario così come la fornitura ed installazione di tutte le attrezzature necessarie allo svolgimento del servizio.

La disposizione degli arredi, nel rispetto di quanto già descritto sopra, dovrà permettere lo sfruttamento razionale dello spazio e collocarsi coerentemente ai percorsi interni dell'Ospedale, avendo particolare considerazione dell'accessibilità del pubblico utente. Si dovranno adottare tutte le misure atte a favorire l'accesso e la fruizione dei servizi anche ai soggetti portatori di disabilità e fragilità di ogni natura o handicap.

Gli spazi dovranno essere organizzati razionalmente, in modo da evitare che l'utenza resti in attesa nei corridoi esterni al locale. Il flusso di accesso ai vari servizi (cassa, banco) dovrà risultare ben segnalato, chiaro ed intuitivo evitando commistioni tra operazioni indipendenti.

I locali dovranno risultare realizzati a norma secondo le leggi concernenti la loro specifica destinazione, in particolare dovranno essere conformi alle norme igieniche e di sicurezza sia generali che specifiche, per quanto attiene alle opere e al pubblico esercizio nonché alla sicurezza dei luoghi di lavoro ex DLgs 81/2008. Nell'ambito dei lavori di allestimento sono richiesti al Concessionario il tinteggio completo (le pareti dovranno essere lavabili) e la verifica e/o sostituzione di tutte le finiture dei locali. Qualora in relazione alle scelte di allestimento del Concessionario si rendessero necessarie modifiche agli impianti di sicurezza antincendio già realizzati ed in gestione all'Azienda, queste saranno realizzate a cura e spese del concessionario, compreso il collaudo finale (anche se svolto dall'Azienda).

Non saranno ammesse modifiche delle facciate e dell'aspetto esteriore degli immobili.

Impianto di condizionamento e ventilazione

Il locale destinato alla vendita è dotato di impianto di riscaldamento a radiatori alimentato dalla rete di distribuzione generale dell'ospedale.

Sarà cura e onere del concessionario la realizzazione di:

- impianto di condizionamento idoneo ad assicurare le caratteristiche di agibilità del locale, alimentato dal medesimo quadro elettrico (eventualmente adeguato se necessario), previa progettazione che dovrà essere approvata dallo SPSP dell'Azienda; i motori potranno essere installati sopra l'adiacente copertura (in corrispondenza di precedenti installazioni rimosse) con garanzia di tenuta della impermeabilizzazione in corrispondenza dei passaggi di tubi all'interno;
- realizzazione della distribuzione aeraulica in ambiente per il locale in concessione, a partire da punti allacciamento predisposti dall'Azienda in punti limitrofi al locale da servire.

Locali di supporto

La disponibilità, anche in modo non esclusivo, di servizi igienici e spogliatoi per il personale del Concessionario, sarà garantita dall'Azienda.

La disponibilità di servizi igienici per il pubblico sarà garantita dalla presenza di bagni ad utilizzo generale del pubblico nelle zone limitrofe al locale di vendita.

Lo spazio di deposito a servizio esclusivo dell'attività è individuato a piano seminterrato entro il corpo B, come da elaborato grafico di gara..

L'Azienda si riserva di modificare la ubicazione di detto spazio, nel corso del contratto, in altro locale di analoga superficie, senza che questo dia adito a riconoscimento anche economico di sorta.

Sicurezza strutturale.

L'allestimento ed arredo dei locali dovrà essere progettato nel rispetto dei carichi massimi ammissibili per le strutture portanti interessate dell'edificio.

A tal proposito si specifica che:

- il sovraccarico accidentale ammesso sul solaio di pavimento del corpo B piano 1 è pari a 300 kg/mq;
- nel corpo B non è possibile e non sarà accettato appendere alcun carico direttamente all'intradosso del soffitto in quanto trattasi di controsoffitto in laterizio: ogni sovraccarico appeso dovrà essere applicato alle travi, direttamente o tramite una orditura in carpenteria metallica (realizzata ad esempio con profili a omega) o altra soluzione certificata e fissata all'intradosso delle travi, in merito si fornisce disegno di carpenteria di solaio.

Elementi antisismici.

Gli elementi non strutturali non portanti quali controsoffitti, staffaggi, pareti, impianti, corpi illuminanti, apparecchiature appese, arredi, nuovi od esistenti, potrebbero subire distacco e/o ribaltamento, etc. quando sottoposti ad azione sismica, quindi:

- gli elementi di nuova esecuzione dovranno essere progettati per resistere a tali azioni;
- analoghi elementi esistenti di peso significativo, eventualmente presenti e che vengano mantenuti in opera anche se non oggetto di intervento dovranno essere valutati ed adeguati (esempio apparecchi di condizionamento ed illuminazione appesi);

fermo restando che non è possibile appendere alcun carico al controsoffitto in laterizio ma che deve essere realizzata una orditura intermedia con soluzione certificata, come detto sopra.

Il progetto esecutivo degli elementi non strutturali deve comprendere: progetto e relazione di calcolo a firma di tecnico abilitato e iscritto all'ordine, in conformità al D.M. 17.01.2018 e relativa Circolare Applicativa. Tale progetto dovrà ottenere idoneo titolo alla esecuzione in conformità al DPR 380/2008 e DM 30/04/2020 ossia: autorizzazione sismica, se dovuta, oppure deposito oppure asseverazione, su apposita modulistica, di Intervento privo di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici (cd. IPRIP), e relativa documentazione. In caso di esecuzione di opere in carpenteria metallica o c.a. non strutturali, sarà rilasciata dal progettista apposita Dichiarazione Sostitutiva di atto notorio.

Al termine dei lavori dette opere dovranno essere certificate mediante:

- Dichiarazione di corretta posa a firma dell'installatore;
- Disegni come costruito sottoscritti dall'installatore (sottoscritti inoltre da professionista ingegnere abilitato, in caso di modifica delle opere rispetto al progetto);
- DoP per elementi in carpenteria metallica, e documentazione attestante la filiera di fornitura e produzione dei materiali installati (compresi in particolare i documenti di trasporto).

Coordinamento con le pratiche di prevenzione incendi. SCIA finale.

Il progetto esecutivo del Concessionario dovrà risultare conforme alla pratica di valutazione di progetto in vigore per i padiglioni ABC dell'ospedale, approvata dal Comando VVF di Reggio Emilia con prot. VV.F. 11662 del 06-10-2016 (di cui si allega stralcio).

L'intervento è soggetto al DM 19/03/2015 vigente in materia antincendio delle strutture sanitarie esistenti, con particolare riguardo alle certificazioni di reazione e resistenza al fuoco delle strutture e arredi e Dichiarazioni di Conformità degli impianti. Comunque nei locali messi a disposizione è fatto divieto assoluto dell'uso di apparecchi funzionanti a gas combustibile.

Nell'ambito dei lavori di allestimento sono richiesti al concessionario gli interventi puntuali di completamento delle compartimentazioni su strutture verticali ed orizzontali (es. piccoli fori su controsoffitto in laterizio, fori nei passaggi di impianti a solaio), esistenti o connessi a nuovi attraversamenti realizzati, nonchè la loro certificazione finale su modelli CERT REI e DICH PROD a firma di professionista abilitato e iscritto agli elenchi ministeriali come detto sopra, corredate dalla documentazione necessaria in capo all'esecutore

Al termine dei lavori il concessionario si farà carico della presentazione della SCIA al Comando VVF di Reggio Emilia ai sensi DM 151/2011 art. 4, con asseverazione e certificazioni a firma di professionisti in possesso di abilitazione ed iscrizione in corso di validità al relativo elenco ministeriale, corredata di

tutte le necessarie certificazioni delle opere seguite a cura dell'esecutore (marcatura CE e DoP, dichiarazioni di corretta posa a firma dell'installatore, disegni as built, rapporto di prova/classificazione o certificato di omologazione, e dichiarazione di conformità dei materiali utilizzati a firma del produttore, documenti di trasporto / bolle di consegna ...; DICO degli impianti fino ai limiti di fornitura). La documentazione afferente alla SCIA sarà raccolta ordinatamente in apposito fascicolo cartaceo e su supporto informatico e dotato di elenco dettagliato della documentazione allegata. Tale documentazione sarà rassegnata all'Azienda in copia cartacea e su supporto informatico (in versione editabile, pdf e firmata digitalmente).

L'installazione degli estintori è a carico del concessionario, così come i registri delle manutenzioni periodiche.

L'installazione e manutenzione di altri presidi antincendio quali: la segnaletica di informazione visuale e di sicurezza esterna al locale e le porte EI, sono a carico dell'azienda.

Coordinamento della sicurezza del cantiere

In fase di progettazione, il PSC dovrà prevedere tutti gli accorgimenti (organizzativi, apprestamenti, ecc.) necessari ad arrecare il minimo disturbo e interferenza alle attività aziendali, sanitarie in particolare, in corso nell'edificio.

Il PSC dovrà essere condiviso dal SPP aziendale. Il PSC terrà conto dell'area di cantiere la cui ubicazione sarà indicata dall'Azienda, in modo tale che i lavori non arrechino disservizi o disagi alla normale attività dell'Azienda stessa.

In fase di esecuzione in caso di segnalazione, anche semplicemente verbale, da parte della Direzione Sanitaria o di personale tecnico dello SPSI, al Referente dell'Appaltatore di cui all'art. 3 le attività del cantiere o le lavorazioni non compatibili dovranno essere immediatamente interrotte. La ripresa potrà avvenire solo dopo aver concordato modalità o tempistiche approvate dall'Azienda.

Le imprese esecutrici sono tenute al rispetto della normativa vigente riguardante la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro, compresi eventuali protocolli anticontagio vigenti all'epoca dei lavori.

Sorveglianza tecnica dei lavori a cura dell'AZIENDA

L'Azienda svolgerà la sorveglianza tecnica dei lavori.

L'aggiudicatario dovrà chiedere preventiva autorizzazione per eventuali impatti sulle strutture edilizie e modifiche agli impianti, che potranno essere eseguite solo previa approvazione scritta dell'Azienda.

Certificazioni finali

Il Concessionario provvede alla raccolta documentale completa delle certificazioni inerenti le opere realizzate, ed alla presentazione agli enti di competenza per il **conseguimento delle relative autorizzazioni e titoli, compresa l'agibilità edilizia**. Il professionista incaricato provvede al rilascio delle asseverazioni finali necessarie alla presentazione di attestazione finale dei lavori ai vari enti preposti, in particolare SCIA VV.F., segnalazione di conformità edilizia e agibilità, Segnalazione Certificata di Inizio Attività per l'esercizio di attività commerciale, ecc..

Si precisa che:

- le *DICO* dell'installatore comprendono il *progetto* dell'impianto a firma di *professionista abilitato, aggiornato* sulla base di eventuali modifiche sopravvenute in corso d'opera (ex DM 37/2008);
- le caratteristiche seguenti inerenti la sicurezza delle opere eseguite nei locali dovranno essere attestate e documentate a cura dell'installatore e del professionista:
 - scivolosità dei pavimenti;
 - sicurezza delle porte e dei dispositivi di apertura automatici e manuali;
 - sicurezza delle vetrazioni;
 - sicurezza degli elementi non strutturali quali pareti, staffaggi di impianti e controsoffitti di nuova esecuzione o comunque oggetto di modifica (si veda specifico paragrafo);
 - Certificazioni della classe di reazione al fuoco delle finiture e degli arredi;
 - eventuali certificazioni di resistenza al fuoco di compartimentazioni di passaggi.

La stessa raccolta documentale deve essere consegnata su supporto cartaceo originale timbrato e firmato ed informatico (compresi editabili) anche firmati digitalmente, dal professionista e dall'installatore, all'Azienda, SPSI, al completo dei disegni AS BUILT finali, del Fascicolo dell'Opera aggiornato a fine lavori, e del manuale di manutenzione .

Il Concessionario si impegna a mantenere aggiornati gli stessi documenti nonché tutte le autorizzazioni a seguito di controlli di enti autorizzativi o altre modifiche.

Alimentazioni degli impianti

Presso il locale oggetto di concessione sono presenti:

- quadro elettrico principale per l'alimentazione di tutte le utenze elettriche esistenti nel locale compreso il raffrescamento estivo;
- riscaldamento invernale a radiatori, alimentato dalle centrali fluidiche generali dell'ospedale.

Ogni modifica degli impianti esistenti, degli allacciamenti a reti, ogni passaggio di cavi o condotte, ogni impatto con le strutture, con le componenti edilizie e con gli impianti confinanti dovrà essere autorizzato e concordato con l'Azienda.

L'alimentazione elettrica degli utilizzatori presenti entro gli ambienti oggetto di concessione avviene dal quadro elettrico principale risultante da as built allegati e di cui si fornirà lo schema elettrico. Eventuali adeguamenti della potenza elettrica erogata dal quadro e del relativo allacciamento restano a carico del concessionario.

Coordinamento con norme in materia ambientale.

Ogni emissione ambientale prodotta dall'attività, ed in particolare le emissioni di rumore, dovranno rispettare i limiti sanciti per l'area ospedaliera. A tal fine, all'atto della presentazione del Progetto esecutivo, dovrà essere prodotta dichiarazione di responsabilità per il rispetto dei limiti richiamati.

ALLEGATI GRAFICI DI GARA – LOTTO 4

1. Tavola 01 – Corpo B (Merceria – Edicola) – Piante architettoniche con individuazione aree oggetto di concessione – Prevenzione incendi – Impianti meccanici - Impianti elettrici e speciali
1. Tavola 02 – Corpo B (Merceria – Edicola) – Stralcio rilievo geometrico e strutturale

**Documento firmato digitalmente e archiviato nel rispetto della normativa vigente.
Il presente documento e' una copia elettronica del documento originale
depositato presso gli archivi dell'A.U.S.L. di Reggio Emilia.**

00-C6-E9-61-44-A7-FF-77-8C-E8-44-00-E8-33-25-DA-8E-15-B3-2F

CAdES 1 di 1 del 15/12/2020 18:22:22

Soggetto: LAURA REGGIANI

S.N. Certificato: 7256 3070 E593 85AD

Validità certificato dal 14/06/2018 08:32:35 al 12/06/2024 08:32:35

Rilasciato da Actalis EU Qualified Certificates CA G1, Actalis S.p.A., IT
